



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

N. 4058/2021 R.G.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

dà atto che l'udienza odierna è trattata nella forma dell'udienza di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020);

lette le note depositate dalle parti;

rilevato che non è stata depositata da parte ricorrente documentazione attestante la notifica ai controinteressati;

rilevato che non vi è prova di una specifica richiesta da parte del ricorrente all'ATM spa della notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c;

ritenuta la necessità di disporre il rinnovo della notifica ai controinteressati;

PQM

rinvia la causa all'udienza del 14/01/2022, ore 09.00, onerando parte ricorrente di notificare ai controinteressati il ricorso, gli atti e verbali di causa entro il 03/01/2022, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito web dell'ATM spa.

Messina, 17/12/2021

Il Giudice del lavoro

*Rosa Bonanzinga*

TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.

ritenuta la necessità di decidere nel contraddittorio delle parti,

vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 27/10/2021, ore 9.00, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro l'08/10/2021.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web dell' Azienda Trasporti Messina – ATM s.p.a. di copia del presente decreto e del ricorso entro l'08/10/2021.

Dispone che l'udienza del 27/10/2021 si svolga senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 23/09/2021

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 4058/2021 R.G per il quale è fissata udienza per il giorno 17/12/2021;

visto l'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020),

visto l'art. 7 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105;

P.Q.M.

dispone che l'udienza del 17/12/2021 si svolga senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 01/12/2021

Il Giudice del Lavoro  
Rosa Bonanzinga

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**Sez. Lavoro**

**G.U.L. Dott.ssa Rosa BONA ZINGA – R.G. 4058/2021**

**Udienza 27.10.21**

**Memoria di costituzione**, nell'interesse della società **ATM S.p.A**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Campagna, con sede legale in Messina Piazza Unione Europea n. 1, Cod. Fisc./P.IVA 03573940834 REA ME-246800 Iscrizione R.E.N. N58407, elettivamente domiciliata in Rometta, via Ioli n. 5 presso lo studio dell'Avv. Antonio Barbera, (c.f.BRBNTN78H20F158B), il quale chiede che le comunicazioni gli vengano effettuate come per legge presso i seguenti recapiti – fax 090.9962522 – pec [avvantoniobarbera01@puntopec.it](mailto:avvantoniobarbera01@puntopec.it) che la rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente memoria.

**Resistente**

**CONTRO**

Il sig. **Natale PANDOLFINO**, con l'avv. Marcello Greco

**Ricorrente**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0012789-20/12/2021 Entrata.  
Stampato il giorno 20/12/2021 da Villari Letterio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: BARBERA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a8f371fedc90ce6797944392f336742



\*\*\*\*\*

Premesso il ricorso notificato alla società deducente ad istanza del sig. Natale Pandolfino, si osserva, deduce ed eccepisce quanto di seguito.

In via preliminare ed in rito, si eccepisce la inammissibilità del rimedio cautelare invocato dal ricorrente al Tribunale.

Non si rinvergono nella fattispecie per cui è causa i requisiti in presenza dei quali si possa fare ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c..

### **Il fumus boni iuris**

In particolare, quanto al fumus boni iuris, il ricorrente nel ricorso introduttivo evidenzia quanto al requisito anzidetto che *"Tale prova veniva posta in essere con modalità telematiche a distanza attraverso la piattaforma ALES, determinando numerose irregolarità"*.

In particolare, sempre a dire del ricorrente, a dispetto delle direttive fornite secondo cui *"i candidati avrebbero dovuto essere da soli in una stanza senza mobili (?!?)*, mentre *durante le prove si sentiva attraverso le cuffie un continuo vociare di persone esterne atte a dare suggerimenti sulle caselle da barrare ad alcuni candidati; tale circostanza è palesemente illegittima ed irregolare determinando un evidente squilibrio tra i vari candidati"*.



Ancora, sostiene sempre il ricorrente che *“in virtù delle direttive fornite, in assenza di controllo costante, i candidati dovevano inquadrare, esclusivamente prima dell’inizio della prova, la stanza all’interno della quale ciascuno avrebbe svolto la stessa, senza tuttavia accertare se successivamente soggetti estranei avendone la possibilità fossero intervenuti a coadiuvare i candidati”*.

A tal proposito ed a supporto della propria tesi accusatoria, quindi, il sig. Pandolfino richiama in modo non organico una parte delle linee guida dell’ANCI che secondo lui prevedrebbero:

- a) Sin dall’inizio del concorso, l’esame dovrà essere registrato per cui partecipando il concorrente acconsente alla registrazione ed in tale contesto assume un’importanza rilevante la normativa privacy e l’informativa inerente al trattamento dei dati;
- b) Dovrà essere data l’esatta indicazione del giorno ed orario della prova e della piattaforma o altro strumento telematico che si intende utilizzare;
- c) La Commissione deve identificare il concorrente e verificare che il candidato svolga la prova personalmente e senza l’aiuto di supporti di terzi o di qualsiasi altra agevolazione;
- d) La sessione termina al momento in cui la Commissione – nel caso di prova pratica, dopo aver



confermato al ricorrente di aver ricevuto l'elaborato (ossia tutti gli elaborati) dichiara finita la prova.

Sulla scorta di tali disorganiche asserzioni che in realtà non trovano fondamento nel bando di concorso, nell'avviso di convocazione, ne, tanto meno in alcuna norma di legge, le quali oltre ad apparire immediatamente inconsistenti ed infondate, sono anche sprovviste di ogni benché minimo supporto probatorio, il sig. Pandolfino ritiene illegittime le modalità di svolgimento della prova, in virtù di una pretesa mancanza di parità di trattamento tra i candidati.

L'assunto è infondato ed il ricorso è irricevibile già per mancanza del *fumus boni iuris*.

Ed invero, richiamando gli atti propedeutici alla selezione pubblica in oggetto, a partire dall'avviso pubblico di selezione del 16.10.2020 (all. doc.1), le modalità di svolgimento delle prove preselettive per il caso di superamento del numero di partecipanti previsto dal bando era già stato inizialmente prefigurato lo svolgimento della prova preselettiva in questione.

Le procedure per il reclutamento del personale, poi, con atto del 6.10.2020 erano state affidate da ATM SpA alla società ALES srl.

E' accaduto, poi, che a causa della pandemia da Covid19 e del perdurante "stato di emergenza" dichiarato dallo stato, ma anche in considerazione delle esigenze di



semplificazione che ormai da anni sono oggetto di interventi legislativi, le prove preselettive si siano tenute in modalità da remoto, secondo la disciplina e le regole contenute nell'avviso di convocazione ai candidati (all. doc. 2).

L'avviso in questione, conteneva tutte le indicazioni atte a garantire il massimo rispetto dell'esigenza di certezza delle operazioni svolte, quanto all'individuazione ed al riconoscimento dei candidati, ma, soprattutto, ha garantito la massima parità di trattamento tra gli stessi.

In particolare, l'avviso con le modalità di svolgimento della prova ha normato e disciplinato nei minimi dettagli ogni singola operazione da effettuare per poter validamente prendere parte alla prova.

Dalle procedure per il collegamento informatico, alla identificazione dei singoli candidati, alla predisposizione della stanza (che ovviamente non poteva essere priva di mobili), ma bensì essere totalmente inquadrata dalle telecamere, sia per quanto atteneva la postazione, che per il resto della stanza in cui il candidato stazionava per la prova.

Ancora, le modalità di somministrazione della prova, con i questionari estratti a sorte tra tre diverse batterie di domande prestabilite, all'assegnazione del tempo uguale e contestuale per tutti i partecipanti alla prova medesima.



Altrettanta attenzione, poi è stata garantita in relazione alla circostanza che il candidato fosse da solo nella stanza. Tutte le operazioni concorsuali, infatti, sono state svolte mediante cd "stanze telematiche" in cui sono stati distribuiti i candidati che sono state sorvegliate una per una per tutta la durata dello svolgimento della prova (che avveniva a microfono aperto) dai componenti della commissione d'esame e dal personale di ALES srl.

Alla fine della prova, infine, la Commissione invitava i partecipanti ad abbandonare la sessione soltanto dopo aver ricevuto la consegna dell'elaborato del candidato e giammai prima.

Tutte queste operazioni sopra descritte sono certificate dai verbali di ogni seduta che descrivono nel dettaglio tutte le attività di verifica e controllo espletate dalla Commissione presente costantemente ad ogni prova e con essa dalla società ALES srl. (all. doc 3)

E' di tutta evidenza, quindi, che le prove preselettive si sono svolte nel pieno rispetto delle previsioni del bando e dell'avviso di convocazione e secondo le modalità contenute nel modulo di istruzioni comunicato ai candidati.

Le doglianze prospettate, quindi, oltre che generiche e non fornite del benché minimo spunto di prova, sono da considerarsi assolutamente infondate e l'On.le Tribunale adito non potrà che rigettarle.



Quanto al *fumus*, quindi, il ricorso appare ad avviso di questa difesa immediatamente irricevibile. Oltre perché non si ravvisa, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, alcuna violazione di legge o di procedimento, ma anche nel merito stante che non si comprendono nella specie nemmeno quali siano le reali doglianze interposte avverso alla procedura *de qua*.

Peraltro, ATM pur non essendo tenuta all'applicazione dei protocolli ANCI proprio perché non è una pubblica amministrazione, in concreto e nelle procedure selettive fino ad oggi svolte ha sempre garantito il pieno rispetto del protocollo delineato per le PA, realizzando, trasparenza, certificazione e tracciabilità delle procedure, certezza nell'identificazione dei candidati, pari condizioni per tutti ed anonimato nella correzione degli elaborati. (all. doc.3)

### **Il periculum in mora**

Avuto riguardo al secondo e concorrente requisito del *periculum in mora* il ricorrente ritiene che: *"E' appena il caso di soffermarsi sulla necessità e della conseguente opportunità di procedere nelle forme del ricorso ex art. 700 c.p.c.. Esiste nel caso di che ci occupa, il pericolo di perdere in modo definitivo il diritto ad essere assunto per il ricorrente, con conseguente lesione grave ed irreparabile di beni ed interessi del ricorrente stesso. Infatti, se il sig. Pandolfino non venisse riammesso in graduatoria*



*l'assunzione di altri soggetti idonei, magari posti in posizioni inferiori, potrebbe irreparabilmente condizionare la futura possibilità di assunzione dell'avente diritto, con conseguente perdita della possibilità di ottenere la remunerazione per il lavoro".*

A questo ultimo proposito, l'enunciazione del ricorrente avuto riguardo al requisito del pericolo nel ritardo, non si comprende affatto.

Non soltanto, ma non si comprende proprio quale sia in concreto la richiesta avanzata al Tribunale.

Il Pandolfino chiede di essere *"riammesso in graduatoria"*.

Lui che in graduatoria c'è già ad è per sua stessa ammissione posizionato al n. 181, quindi ben oltre i 65 che andranno ad integrare l'elenco degli idonei all'assunzione.

Inoltre, sempre il Pandolfino asserisce che la eventuale assunzione di *"altri soggetti idonei, magari posti in posizioni inferiori, potrebbe irreparabilmente condizionare la futura possibilità di assunzione"*. Non si ritiene possibile immaginare allo stato degli atti l'assunzione di un soggetto posizionato in graduatoria oltre il n. 185.

Le motivazioni addotte dal ricorrente non prospettano alcun pregiudizio di un danno grave ed irreparabile nelle more dell'accertamento in via ordinaria dell'eventuale diritto dello stesso e, comunque dell'impossibilità della sua riparabilità per equivalente. Anche avuto riguardo al secondo e



concorrente requisito preordinato alla tutela invocata, quindi, si evidenzia come difetta anche il necessario presupposto, non apparendo già *prima facie* adeguatamente sostenibili le ragioni addotte dal ricorrente a supporto della invocata tutela cautelare, anche sotto questo profilo.

In ogni caso, si sottolinea come né il pericolo né, tanto meno, il danno siano stati specificatamente individuati.

Incomprensibile è poi la domanda di annullamento della prova di preselezione e la sua eventuale ripetizione per consentire al ricorrente di partecipare, come se lo stesso fosse stato escluso.

In buona sostanza, il ricorrente vorrebbe che il Tribunale gli concedesse una "seconda possibilità", una irragionevole prova d'appello che, a ben vedere, non trova alcuna ragione e fondamento.

\*\*\*\*\*

Ma il ricorso è, altresì, inammissibile in linea generale perché non ricorrono nella fattispecie per cui è causa i requisiti in presenza dei quali si possa invocare la tutela ex art. 700 c.p.c., in deroga a quanto previsto in via ordinaria dagli artt. 414 e segg. c.p.c..

Proprio a questo ultimo proposito, si evidenzia come in dottrina ed in giurisprudenza, anche alla luce della novella legislativa, si sia animato da tempo ormai il dibattito in merito al contenuto sempre più decisorio/definitivo che



viene riconosciuto alla tutela cautelare e sommaria e della compatibilità di una siffatta tutela nella materia del diritto del lavoro, già di per se stesso destinatario di un rito speciale e celere. All'esito, si è imposta la visione sistematica che vuole evitare che il ricorso al procedimento cautelare, si riveli sempre più *sic et simpliciter* quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tali tipologie di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo di lavoro e con la previsione delle "normali" forme di tutela - e quindi del ricorso ex art. 414 c.p.c. - in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro. (cfr. in dottrina Dini/Mammone I Provvedimenti d'Urgenza - Giuffrè pagg. 829 e segg. ed in giurisprudenza come si vedrà *infra*)

Appare opportuno a questo punto, in considerazione di quanto sopra esposto, dare conto della posizione della Giurisprudenza con riferimento alle condizioni in presenza delle quali si è ritenuto possibile fare ricorso alla tutela cautelare.

Recentemente, il Tribunale di Caltanissetta il 20/09/2019, in ordine ai presupposti del ricorso cautelare in ambito di lavoro ha così argomentato: "*Il periculum in mora non può identificarsi, sic et simpliciter con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della*



decisione di merito. Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Conseguente che l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico; e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile".

Ancora, il Tribunale di Potenza sez. lav., con provvedimento del 06/11/2018, n. 13520, sempre avuto riguardo alla ricorrenza dei presupposti ha ritenuto: "In materia di ricorso cautelare esplicito in ambito di lavoro, spetta a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Una diversa interpretazione



*verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tali tipologie di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo di lavoro e con la previsione delle "normali" forme di tutela – e quindi del ricorso ex art. 414 c.p.c. – in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro. Conseguente che l'esistenza del requisito del "periculum in mora" deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare e il suo equilibrio psicofisico, e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile".*

Interessante è, poi, una pronuncia del Tribunale sez. lav. - Bari, 04/10/2016, laddove tratta della risarcibilità per equivalente: "In tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i



*requisiti del cd. "fumus boni iuris", ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del "periculum in mora" costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. **Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti**".*

Sempre con riferimento alla ricorrenza dei presupposti per la concessione del rimedio straordinario il Tribunale di Palermo Tribunale sez. lav., 09/08/2019 ha ritenuto che: "Va premesso che, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere, ed il periculum in mora, da intendersi come fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per



*farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.*

*La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.*

*Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).*

*Secondo gli ordinari principi (art. 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a tale categoria di diritti. Ne discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, graverà quindi sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento di urgenza.*



*Nella verifica di tale presupposto, il giudice deve attuare una indagine rigorosa, dovendosi rifuggire dalle tradizionali "clausole di stile". In quest'ottica, solo la presenza di un pregiudizio grave imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti e , nella specie, della parte resistente.*

*La giurisprudenza di merito più recente, infatti, propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale di uno specifico periculum in mora discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito de quo presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che, inevitabilmente, possono essere fonte di disagio, in particolare per il lavoratore, considerato contraente debole.*

*Può allora affermarsi che il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario che la legge fornisce solamente quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio."*



\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, **ATM S.p.A.** come sopra rappresentata e difesa, per le ragioni esposte chiede che l'on.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto.
- 2) In via subordinata, e nel merito ritenere che nessuna violazione di legge può essere ascritta ad ATM S.p.A. in merito alla procedura selettiva in oggetto, e, conseguentemente, rigettare con ogni statuizione il ricorso.
- 3) In via istruttoria, ammettere ogni eventuale mezzo idoneo ed opportuno di cui si fa riserva espressa richiedere a fronte delle eventuali richieste avversarie.
- 4) Con riserva di ulteriormente dedurre.

*Salvis iuribus*

Messina, 15 ottobre '21

Avv. Antonio Barbera

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0012789-20/12/2021 Entrata.

Stampato il giorno 20/12/2021 da Villari Letterio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: BARBERA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a8f371fedc90ce6797944392f336742



**TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**G.U.L. Dott.ssa Rosa BONAZINGA – Udiienza 17.12.2021**

**R.G. 4058/2021**

**MEMORIA TRATTAZIONE SCRITTA**

Nell'interesse della società ATM Spa, giusta procura in atti, il sottoscritto procuratore, preliminarmente eccepisce la mancata la notifica del ricorso introduttivo il giudizio ai controinteressati, poiché non eseguita a termini di legge. Infatti, la notificazione ai controinteressati doveva consistere in una notificazione autonoma con la quale il ricorrente, giusta l'autorizzazione del Tribunale, avrebbe dovuto richiedere ad ATM Spa di procedere alla pubblicazione dei documenti che il richiedente la notifica aveva il dovere di indicare giusto provvedimento del Giudice. Peraltro, al momento della notifica dell'atto introduttivo alla ATM SpA, la stessa non era nemmeno parte processuale in senso tecnico, per cui nessun ordine in tal senso poteva emettersi da parte del Tribunale per un adempimento processuale.

Infine, si insiste in tutte le eccezioni e difese di cui alla memoria di costituzione depositata in atti, nonché alle precedenti note di trattazione scritta già in atti.

Si chiede, pertanto, che il Tribunale dichiari l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati e, comunque, il rigetto nel merito del ricorso.

Con Osservanza.

Rometta, 9 dicembre 2021

Avv. Antonio Barbera

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0012789-20/12/2021 Entrata.**  
Stampato il giorno 20/12/2021 da Villari Letterio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.  
Firmato Da: BARBERA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a8f371fedc90ce6797944392f336742



# TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- Sez. Lavoro -

r.g. 4058/2021 - dott.ssa Bonanzinga – ud. 17.10.2021

## Note di Trattazione scritta

Nell'interesse del sig. **Pandolfino Natale**, elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 1 presso lo studio dell'**Avv. Marcello Greco**, C.F.: GRC MCL 58A16 F158C, PEC [studiogreco@enya.pec.it](mailto:studiogreco@enya.pec.it), fax 090.6412734 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

**-Ricorrente-**

## Contro

**ATM spa**, in persona del rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'**Avv. Antonio Barbera**

**-Resistente-**

## Premesso che

in data 23.09.2021 veniva depositato ricorso ex art. 700 c.p.c., all'interno del medesimo atto veniva formulata espressa richiesta di notifica ai controinteressati tramite pubblicazione sul sito ATM di Messina.

Con decreto del 24.09.2021, la Giudice, oltre a fissare la prima udienza di comparizione, provvedeva ad autorizzare la notifica ai controinteressati tramite pubblicazione sul sito atm.

Sempre in data 24.09.2021, veniva posta in essere la notifica ad ATM presso il proprio indirizzo PEC del Ricorso introduttivo, della procura alle liti e del decreto di fissazione udienza con autorizzazione la notifica ai controinteressati tramite pubblicazione sul sito atm.

Tale prova della notifica veniva quindi depositata all'interno del fascicolo telematico.

In data 15.10.2021 si costituiva ATM, ed in allegato alla memoria di costituzione **produceva la notifica posta in essere dallo scrivente procuratore, contenente ricorso introduttivo, procura alle liti e**

**decreto di fissazione udienza con autorizzazione la notifica ai controinteressati tramite pubblicazione sul sito atm.**

Con provvedimento del 27.11.2021, la Giudice, rilevando che non vi era depositata all'interno del fascicolo telematico prova della notifica ai controinteressati, rimetteva la causa sul ruolo onerando parte ricorrente di produrre la predetta prova della notifica.

**Considerando che**

lo scrivente non gode di alcun potere diretto attinente alla pubblicazione di qualsiasi atto o contenuto in modo autonomo sul sito di ATM Messina, non avendo alcun titolo o alcuna credenziale utile a tale scopo, in data 02.12.2021 veniva formulata ad ATM di Messina la richiesta di produzione di una certificazione attestante l'avvenuta notifica ai controinteressati.

Tale richiesta veniva notificata sia ad ATM Messina, sia al proprio procuratore nel presente Giudizio, e all'uopo si allega prova dell'avvenuta notifica della predetta richiesta.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni espresse, ritenendo di non poter porre in essere alcuna attività ulteriore tesa ad adempiere alla richiesta formulata dalla GDL, si insiste in tutti i motivi di ricorso e si chiede che la causa venga assunta in decisione.

Messina 02.12.2021

**Avv. Marcello Greco**

# TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- Sez. Lavoro -

r.g. 4058/2021 - dott.ssa Bonanzinga – ud. 17.12.2021

## Nota di trattazione scritta

Nell'interesse del sig. **Pandolfino Natale**, elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 1 presso lo studio dell'**Avv. Marcello Greco**, C.F.: GRC MCL 58A16 F158C, PEC [studiogreco@enya.pec.it](mailto:studiogreco@enya.pec.it), fax 090.6412734 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

**-Ricorrente-**

## Contro

**ATM spa**, in persona del rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'**Avv. Antonio Barbera**

**-Resistente-**

Con le presenti note si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito come in atti e verbali di causa.

Si deposita altresì, in allegato, risposta pervenuta dal Procuratore di ATM dove si afferma che sostanzialmente ATM non abbia provveduto alla notifica ai contro interessati come disposto dal G.L. nel decreto di fissazione udienza, notificato ritualmente, nei termini ed allegato da parte resistente in sede di costituzione dove non è stata posta in essere alcuna censura in merito allo stesso.

Con Osservanza

Messina 09.12.2021

**Avv. Marcello Greco**

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**Sez. Lavoro**

**G.U.L. Dott.ssa Rosa BONA ZINGA – R.G. 4058/2021**

**Udienza 27.10.21**

**Note di trattazione scritta**, nell'interesse della società  
**ATM S.p.A**, con l'Avv. Antonio Barbera,

**Resistente**

**CONTRO**

Il sig. **Natale PANDOLFINO**, con l'avv. Marcello Greco

**Ricorrente**

\*\*\*\*\*

Si insiste in tutte le eccezioni e difese di cui alla memoria di costituzione depositata in atti e, viste le note di trattazione scritta depositate *ex adverso*, si evidenzia ed eccepisce quanto di seguito.

Parte ricorrente, con riferimento al verbale di commissione n. 2 del 28.6.2021, afferma che "*ATM non abbia effettuato alcun controllo durante la prova*", evidentemente sulla scorta dell'affermazione contenuta nel verbale che la società Ales avesse proceduto a suddividere i candidati in aule virtuali affidando il controllo e la supervisione da parte dei responsabili della società stessa.

Lo stesso ricorrente, però, omette di riportare il capoverso successivo del verbale medesimo che smentisce clamorosamente quanto dallo stesso affermato, laddove i componenti della Commissione d'esame, attestano che: "*La Commissione prende atto che può controllare da remoto le diverse aule virtuali, avendo un quadro completo dei vari*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0012789-20/12/2021 Entrata.

Stampato il giorno 20/12/2021 da Villari Letterio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: BARBERA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a8f371fedc90ce6797944392f336742



*candidati” (cfr. penultimo cpv pag. 1 del verbale del 28.6.21)*

Tale censura (?!?), quindi, seppure non contenuta nel ricorso, appare comunque immediatamente ed incontestabilmente smentita per via documentale.

Anche le censure mosse con riferimento all’annullamento della prova si rivelano inconsistenti ed, anzi, confermano, per converso, la bontà del controllo sulle operazioni concorsuali posto in essere dalla commissione.

Infatti, proprio la Commissione ha rilevato che a causa di un errore materiale Ales avesse somministrato un numero di test superiore al previsto ed ha bloccato la prova medesima e la sua correzione, revocandola poi in autotutela e disponendo la ripetizione della stessa con domande per tutti nuove eliminando dal database quelle già somministrate.

Nessun vantaggio per nessuno, quindi. A ben vedere, poi, poiché si trattava di domanda di cultura generale e logica, non si comprende in cosa potrebbe consistere il vantaggio od il danno.

La difesa del ricorrente, poi, a suo stesso dire in modo ironico, giunge ad affermare che ATM abbia fornito ai candidati una “**batteria di pentole**”. Tale affermazione, che, in realtà, non ha proprio nulla di ironico e che sarà il Tribunale adito a valutarne il valore anche sotto il profilo deontologico, mortifica sia il lavoro della Commissione e della società incaricata di svolgere le attività della selezione in questione, ma mortifica, altresì, gli stessi partecipanti alla selezione, nell’impegno che tutti hanno profuso nell’affrontare con serietà e rigore la prova preselettiva.

C’è assai poco da ironizzare e scherzare (averlo fatto è davvero increscioso e di pessimo gusto) con una selezione pubblica svolta nella massima trasparenza in tempo di



emergenza pandemica, che ha visto concorrere per un posto di lavoro a Messina diverse centinaia di giovani e non, nella speranza di ottenere un posto di lavoro sicuro presso un'azienda pubblica.

Specie se, poi, come nel caso di ch  ci occupa in concreto non si comprendono tuttora n  le ragioni in fatto dell'invocata richiesta di tutela d'urgenza, n , ancor meno, quelle in diritto.

Con riferimento, infine, alla censura mossa in ordine alla richiesta di verifica dei punteggi assegnati da Ales sui titoli e sui requisiti di partecipazione, anche questa volta il ricorrente dimostra di non aver affatto letto il bando.

E' ovvio, infatti, proprio perch  lo prevede il bando che Ales si sia occupata solo di attribuire dei punteggi sulla base dei titoli dichiarati all'atto della presentazione della domanda, ma   altrettanto ovvio che la graduatoria provvisoria finale del concorso   stata redatta dalla Commissione all'uopo nominata che ha verificato titoli e punteggi dei candidati ai sensi dell'art. 9 dl bando stesso.

Tale operazione, risulta attestata nel verbale della Commissione del 19.7.2021 n. 6, laddove la Commissione ha operato il controllo specifico e dettagliato dei candidati posizionati in posizione utile alla luce della preselezione.

Per tutto quanto sopra si contestano le deduzioni di cui alle note depositate e si insiste in atti per il rigetto del ricorso.

Messina, 18 ottobre '21

Avv. Antonio Barbera



# TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- Sez. Lavoro -

Note di Trattazione Scritta

r.g. 4058/2021 - dott.ssa Bonanzinga – ud. 27.10.2021

Nell'interesse del sig. **Pandolino Natale**, elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 1 presso lo studio dell'**Avv. Marcello Greco**, C.F.: GRC MCL 58A16 F158C, PEC [studiogreco@enya.pec.it](mailto:studiogreco@enya.pec.it), fax 090.6412734 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

**-Ricorrente-**

**Contro**

**ATM spa**, in persona del rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'**Avv. Antonio Barbera**

**-Resistente-**

Con le presenti note si contesta quanto riportato *ex adverso* e in particolare si evidenzia che:

- a pag. 1 del Verbale n.2 del 28.06.2021 viene affermato che *“alle ore 9:45 dopo aver effettuato le dovute prove di connessione, assistenza e riconoscimento dei candidati con cognome compreso tra la lettera “A” e “Buc”, la Società Ales s.r.l. procede a suddividere i candidati in aule virtuali che vengono affidate alla supervisione, controllo ed assistenza da parte di responsabili della società stessa”*.

Orbene, secondo tale affermazione si può inconfutabilmente desumere che **ATM non abbia effettuato alcun controllo durante la prova** e che quindi, in concreto non possa sapere se si siano verificati illeciti o se in ogni caso le prove siano state sostenute in modo assolutamente regolare.

Tale circostanza è palesemente illegittima.

- a pag. 2 del Verbale n.2 del 28.06.2021 viene affermato che *“per un mero errore, sono state somministrate ai candidati due batterie di quesiti anziché la sola batteria n.2 per come precedentemente estratta”*.

Tale circostanza ovviamente illegittima, determina che in concreto **ATM non sappia nemmeno cosa sia stato fornito ai candidati**, se una batteria di quiz, due batterie di quiz o una batteria di quiz e una di pentole.

Ironia a parte è evidente che se ci fosse stato un controllo, anche superficiale, ci si sarebbe immediatamente resi conto che le domande del concorso fossero improvvisamente raddoppiate.

Tale circostanza ha poi portato ad una serie di eventi a cascata che sarà onere del Giudice valutare indipendentemente dalle doglianze esposte in ricorso.

Infatti:

- a) La singola prova è stata annullata in autotutela; circostanza legittima o doveva essere annullato l'intero concorso?
- b) I candidati che hanno sostenuto una prova con 120 quesiti e che a distanza di tempo ne hanno sostenuta un'altra sono stati avvantaggiati avendo una concreta esperienza sulle modalità di concorso rispetto a quelli che lo hanno provato una sola volta?

Ma vi è di più:

- a pag. 1 del Verbale n. 5 del 15.07.2021 si afferma che *“La Commissione, ricevuta dalla Società ALES s.rl. La documentazione richiesta con verbale n.4 del 02.07.2021, ha iniziato l'esame documentale, a campione, della graduatoria provvisoria dal quale sono emersi alcun errori nell'attribuzione dei punteggi...”*

A questo punto è doveroso porre in essere alcune considerazioni; Atm non ha assolutamente vigilato sulle modalità di esecuzione delle prove concorsuali, tant'è che sono state somministrate più domande del dovuto, salvo correre poi ai ripari.

Nel momento in cui ATM può effettivamente vigilare e sorvegliare, si accorge che alcuni punteggi sono erronei, ma, piuttosto che controllare in modo certosino ogni singola domanda (non proprio tutte quelle presentate, ma almeno dei soggetti “idonei”), si rifugia in un controllo a campione. Tale circostanza, alla luce di quanto avvenuto, se non illegittima, appare quanto meno imprudente.

Alla luce delle considerazioni poste in essere, si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e si chiede che la stessa venga assunta in decisione.

Messina 18.10.2021

**Avv. Marcello Greco**

## PROCURA


Nomino difensore in ogni stato e grado del presente giudizio l'Avv. Marcello Greco conferendogli ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento dell'incarico affidatogli, ed espressamente quella di integrare il contraddittorio e chiamare terzi in causa, conciliare e transigere la controversia, accettare somme e rilasciare quietanza per mio nome, nonché di farsi sostituire, con espressa e preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato di difesa.

Eleggo domicilio presso il suo studio professionale sito in Messina, Via Lenzi, n. 1.

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13, d.lgs. 196/2003 e dei dati sensibili ex art. 22 d.lgs. 196/2003.



La firma è autentica



(Avv. Marcello Greco)



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

Letti gli atti del procedimento n. 4058/2021 R.G.,

a scioglimento della riserva assunta,

rilevato che con il decreto del 23/09/2021 è stata autorizzata la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web dell' Azienda Trasporti Messina – ATM s.p.a. di copia del decreto e del ricorso entro l'08/10/2021;

rilevato che in atti non vi è prova della notifica ai controinteressati

PQM

rimette la causa sul ruolo e fissa l'udienza del 17/12/2021, ore 09.00, onerando parte ricorrente di depositare documentazione attestante la notifica ai controinteressati.

Si comunichi.

Messina, 27/11/2021

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Rosa Bonanzinga

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Marcello Greco**, codice fiscale: **GRCMCL58A16F158C**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Pandolfino Natale** (CF: PNDNTL89H09F158A), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

**Decreto di fissazione prima udienza.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**Memoria di costituzione ATM - Pandolfino.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**Note trattazione scritta ud. 17.12.2021 - Pandolfino.PDF**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**Note trattazione scritta ud. 27.10.2021 - Pandolfino.PDF**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**Ricorso Pandolfino c. Atm(2).PDF**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**decreto del 17.12.2021.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**decreto udienza 17.12.2021 a trattazione sritta.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**memoria trattazione scritta ATM - Pandolfino Natale.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**note di trattazione pandolfino con allegati.PDF**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**note trattazione scritta ud. 27.10.21 - ATM.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**provvedimento del 27.11.2021 .pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente l'atto di causa,

**verbale udienza 27.10.2021.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente il verbale di causa e

**Procura pandolfino.pdf**, copia per immagine contenente la procura alle liti

ai seguenti destinatari:

**Atm**- Azienda trasporti messina (P.IVA: 03573940834), in persona del suo legale rappresentante pro tempore In Persona Del Rappresentante Pro Tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Barbera, all'indirizzo di posta elettronica certificata **avvantonio barbera01@puntopec.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e

**Atm**- Azienda trasporti messina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore In Persona Del Rappresentante Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **atm.messina@pec.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

### DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, RG n° 4058/2021.

### ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che gli allegati **Decreto di fissazione prima udienza.pdf**, contenente l'atto di causa, **Memoria di costituzione ATM - Pandolfino.pdf**, contenente l'atto di causa, **Note trattazione scritta ud. 17.12.2021 - Pandolfino.PDF**, contenente l'atto di causa, **Note trattazione scritta ud. 27.10.2021 - Pandolfino.PDF**, contenente l'atto di causa, **Ricorso Pandolfino c. Atm(2).PDF**, contenente l'atto di causa, **decreto del 17.12.2021.pdf**, contenente l'atto di causa, **decreto udienza 17.12.2021 a trattazione scritta.pdf**, contenente l'atto di causa, **memoria trattazione scritta ATM - Pandolfino Natale.pdf**, contenente l'atto di causa, **note di trattazione pandolfino con allegati.PDF**, contenente l'atto di causa, **note trattazione scritta ud. 27.10.21 - ATM.pdf**, contenente l'atto di causa, **provvedimento del 27.11.2021 .pdf**, contenente l'atto di causa, **verbale udienza 27.10.2021.pdf**, contenente il verbale di causa e **Procura pandolfino.pdf**, contenente la procura alle liti sono conformi agli originali dai quali sono stati estratti.

Messina, 20/12/2021

Firmato digitalmente da **Avv. Marcello Greco**



## TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- Sez. Lavoro -

### Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del sig. **Pandolfino Natale**, nato a Messina il 09.06.1989, C.F.: PND NTL 89H09 F158A, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Greco, C.F.:GRC MCL L58A16 F158C, presso il cui studio, sito in Messina, Via Lenzi n.1, fax 090/6412734, PEC [studiogreco@pec.enya.it](mailto:studiogreco@pec.enya.it), elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto.

**-Ricorrente-**

**Contro**

**ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a.**, in persona del rappresentante legale *pro tempore* C.F. - P.I. 03573940834, con Sede Legale in Messina, P.zza Unione Europea. Pec: atm.messina@pec.it.

**-Resistente-**

**Avverso**

Graduatoria relativa al bando “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di: Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrontranvieri.*”, giusto provvedimento Presidenziale n. 162 del 16.10.2020.

Nonché di tutti gli atti consequenziali e presupposti.

**PREMESSO CHE**

- ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a. indiceva un bando, giusto provvedimento Presidenziale n. 162 del 16.10.2020, di selezione per n. 60

lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per l'espletamento del ruolo di: OPERATORE DI ESECRIZIO CON PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI mediante la formazione di una graduatoria/elenco da realizzarsi in conformità dell'art. 47, comma 4 del D.lgs 81/2015, da formarsi sulla base dei titoli e requisiti soggettivi richiesti con espletamento di una eventuale prova preselettiva e successivamente di una prova pratica;

- il ricorrente partecipava alla procedura presentando domanda il 30.10.2020, alle ore 12.32 ricevendo il n. prot. 164149;
- a seguito della valutazione dei titoli e dello svolgimento della prova preselettiva, in data 25.07.2021 veniva pubblica la graduatoria provvisoria, dove l'odierno ricorrente n. prot. 164149 ricopriva la posizione n. 181 in elenco.
- Orbene il Sig. Pandolfino si vede oggi costretto ad agire in Giudizio per ottenere l'annullamento della graduatoria provvisoria pubblicata da ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a. con il quale la resistente disponeva la sostanziale esclusione del ricorrente dalla possibilità di proseguire l'iter concorsuale, nonchè, ove occorra, anche dei successivi avvisi di selezione, in tutte le parti che appaiano incompatibili con l'assunzione del ricorrente, con il conseguente diritto alla rettifica della graduatoria ed eventualmente di rinnovazione della prova per i motivi che si diranno appresso.
- tuttavia, nel tempo intercorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo potrebbe risultare irrimediabilmente leso, dunque appare evidente la necessità di agire con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., ricorrendo palesemente i presupposti di legge del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*;
- pertanto il ricorrente intende chiedere a questo Ill.mo Tribunale adito l'emissione di un Provvedimento urgente da emanarsi *inaudita altera*

*parte*, o quanto meno, in subordine, una comparizione da disporsi nel più breve tempo possibile ed un Provvedimento da emanarsi sulla base di sommarie informazioni in tempi brevissimi;

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Pandolfino Natale, *ut supra* rappresentato e difeso,

## ESPONE

### 1) Sul *fumus bonis iuris*

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.P.R. 9.05.1994 e 21 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3 – Violazione dei criteri generali per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni**

Come previsto a pag. 6 del bando *“Qualora il numero delle istanze di partecipazione alla selezione (correttamente presentate) sia superiore a 250, si procederà ad una prova preselettiva secondo quanto disciplinato dal presente articolo....la preselezione consisterà in un test composto da 60 quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolversi in 60 minuti.”*

Tale prova veniva posta in essere con modalità telematiche a distanza attraverso la piattaforma ALES, determinando numerose irregolarità:

- Urge evidenziare che sebbene secondo le direttive fornite, tutti i candidati dovessero da soli essere in una stanza senza mobili, durante la prova, attraverso e cuffie si sentiva un continuo vociare di persone esterne atte a dare suggerimenti sulle caselle da barrare ad alcuni candidati; tale circostanza è palesemente illegittima ed irregolare, determinando un evidente squilibrio tra i vari candidati.
- In virtù delle direttive fornite, in assenza di un controllo continuo e costante, i candidati dovevano inquadrare, **esclusivamente prima dell'inizio della prova**, la stanza all'interno della quale ciascuno avrebbe svolto la stessa, senza tuttavia accertare se successivamente soggetti

estranei, avendone la possibilità, fossero intervenuti a coadiuvare i candidati.

Secondo le linee guida fornite da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani:

- A) sin dall’inizio del concorso, **l’esame dovrà essere registrato**, per cui partecipando il concorrente acconsente alla registrazione ed in tale contesto assume un’importanza rilevante la normativa privacy e l’informativa inerente al trattamento dei dati.
- B) Dovrà essere data l’esatta indicazione del giorno ed orario della prova e della piattaforma o altro strumento telematico che si intende utilizzare.
- C) La Commissione deve identificare il concorrente e **verificare che il candidato svolga la prova personalmente e senza l’aiuto di supporti, di terzi o di qualsiasi altra agevolazione.**
- D) La sessione termina al momento in cui la Commissione – nel caso di prova pratica, dopo aver confermato al concorrente di aver ricevuto l’elaborato (ossia tutti gli elaborati) dichiara finita la prova.

È quindi evidente l’illegittimità della modalità di prova svolta, non essendo stata garantita alcuna parità di trattamento tra i vari candidati e pertanto la Graduatoria bando *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di: Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrontranvieri.”*, giusto provvedimento Presidenziale n. 162 del 16.10.2020.

Nonché di tutti gli atti consequenziali e presupposti.

***Sul periculum in mora***

E' appena il caso di soffermarsi sulla necessità di ottenere tutela in via di urgenza, e della conseguente opportunità di procedere nelle forme del ricorso ex art. 700 c.p.c..

Esiste, nel caso che ci occupa, il pericolo di perdere in modo definitivo il diritto ad essere assunto per il ricorrente, con conseguente lesione grave ed irreparabile di beni ed interessi del ricorrente stesso.

Infatti, se il sig. Pandolfino non venisse riammesso in graduatoria, l'assunzione di altri soggetti idonei, magari posti in posizioni inferiori, potrebbe irreparabilmente condizionare la futura possibilità di assunzione dell'avente diritto, con conseguente perdita della possibilità di ottenere la remunerazione per il lavoro.

#### **Istanza per notificazione ex art. 151 c.p.c.**

La presente controversia riguarda l'accertamento in ordine ad una esclusione da graduatoria, pertanto vede come potenziali controinteressati una moltitudine corposa di soggetti, ovvero tutti gli altri candidati ammessi alla predetta graduatoria, nei confronti dei quali potrebbe essere estremamente complicato instaurare il contraddittorio avvalendosi delle procedure di notifica ordinarie, anche alla luce del carattere di urgenza del presente procedimento.

Pertanto, sin d'ora, si rivolge istanza, qualora il Giudice adito lo ritenesse opportuno, di essere autorizzati a procedere alla notifica ex art. 151 c.p.c., nello specifico, procedendo alla pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale della ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a.

Tutto ciò premesso, il Sig. Pandolfino Natale ricorre all'Ill.mo Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, affinché, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, voglia accogliere le seguenti

#### **DOMANDE**

1) Voglia l'On.le Tribunale adito, ex art. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. emettere decreto *inaudita altera parte*, ordinando alla resistente l'immediato annullamento della graduatoria per la Procedura di reclutamento illustrata in narrativa e ordinare alla amministrazione resistente l'immediata rinnovazione della prova preselettiva, consentendo la partecipazione del Sig. Pandolfino per la Procedura di reclutamento per cui è causa.

2) In subordine, qualora non ritenesse di provvedere *inaudita altera parte*, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accogliere comunque la domanda del ricorrente disponendo l'annullamento della graduatoria e ordinare alla amministrazione resistente l'immediata rinnovazione della prova preselettiva, consentendo la partecipazione del Sig. Pandolfino per la Procedura di reclutamento per cui è causa.

3) In via Istruttoria si chiede di ordinare a parte resistente la produzione di tutte le videoregistrazioni, autoregistrazioni o comunque di tutto il materiale idoneo a fornire una rappresentazione delle modalità di svolgimento della prova preselettiva.

4) Sempre in via istruttoria, disporre d'ufficio l'acquisizione di tutta la documentazione che si riterrà utile e conducente ai fini della risoluzione della presente controversia.

5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente controversia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Si allega:

- a) Bando di selezione;
- b) Domanda di partecipazione;
- c) Graduatoria impugnata.

*Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.*

Messina 16.09.2021

**Avv. Marcello Greco**



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

N. 4058/2021 R.G.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

dà atto che l'udienza odierna è trattata nella forma dell'udienza di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020) e, in esito al deposito di note delle parti, riserva la decisione.

Messina, 27/10/2021

Il Giudice del Lavoro  
Rosa Bonanzinga

Il sottoscritto Avv. Marcello Greco del Foro di Messina,  
nell'interesse  
del sig. Pandolfino Natale notifica in allegato tutti gli atti e  
verbali  
di causa relativi al procedimento n. 4058/2021 pendente dinnanzi al  
Tribunale di Messina Sez. Lavoro.

In ottemperanza al Decreto del 17.12.2021 si chiede espressamente la  
notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web  
dell'ATM di tutti gli allegati alla presente, ai sensi dell'art 151  
c.p.c.:

- 1) Ricorso introduttivo;
- 2) Tutti gli atti di causa;
- 3) Tutti i verbali di causa.

Con osservanza

Avv. Marcello Greco